



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**“PRIMA CASA” E NUDA PROPRIETÀ PREGRESSA: BENEFICIO
AMMESSO CON DISMISSIONE ENTRO L’ANNO**

- Sentenza del 22/04/2026, dep. 19/05/2026, n. 28/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, sez. 1

Composizione

- Giudice mon. Bertolo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Imposta di registro – Acquisto nuda proprietà - Agevolazioni “prima casa” – Applicabilità – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di imposta di registro, le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi dell’art. 1, nota II-*bis*, comma 4-*bis*, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, spettano anche al contribuente che abbia acquistato in precedenza la nuda proprietà di altro immobile nello stesso Comune, purché entro un anno dall’acquisto dell’immobile da destinare a propria abitazione si spogli della nuda proprietà.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 1, comma 4-*bis*, nota II-*bis* tariffa P. I

Vedi

- Non si rinvencono precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026